



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015 (prot. 4076/RU), con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel dare attuazione all'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, preso atto della disposta riduzione di 500 milioni di euro su base annua, a decorrere dall'anno 2015, "delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al r.d. 18 giugno 18 giugno 1931, n. 773 ha: a.1) definito il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del r.d. n. 773 del 1931, riferibili a ciascun concessionario;

a.2) ripartito il versamento annuale pari ad euro 500 milioni in maniera proporzionale al numero di apparecchi

a.3) stabilito che ciascun concessionario deve effettuare il versamento nella misura del 40ell'importo annuale allo stesso riferibile ai sensi dell'art. 2 entro il 30 aprile 2015;

b) di ogni atto connesso, presupposto e conseguente a quello impugnato sub a), previa disapplicazione per contrasto con il TFUE con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o rimessione in Corte Costituzionale (per contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione e con l;art. 1, prot. 1 della Carta dei Diritti dell'Uomo) dell'art. 1, comma 649 della l. 190 del 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 58 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che questa Sezione con l'ordinanza n. 1467 in data 2 aprile 2015 ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente evidenziando in motivazione "che - nel contemperamento degli opposti interessi - le esigenze cautelari addotte dalla società ricorrente non giustificano la concessione della richiesta tutela cautelare in quanto: A) l'importo del versamento da effettuare, da parte dell'intera filiera del gioco legale, alla data del 30 aprile 2015, ammonta a 200 mln di euro; B) non appare compiutamente dimostrato che, ottemperando tutti i soggetti della filiera a quanto disposto dal provvedimento impugnato e dall'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, sussista un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione del merito del ricorso";

CONSIDERATO che, secondo l'art. 58, comma 1, cod. proc. amm., la domanda cautelare può essere riproposta se si verificano mutamenti nelle circostanze o se le parti allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare e, in tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza;

CONSIDERATO che - nel contemperamento degli opposti interessi - non sussistono i presupposti per accogliere la nuova domanda cautelare presentata ai sensi dell'art. 58 c.p.a., perché la ricorrente non ha esaurientemente dimostrato che la riduzione dei compensi ai sensi dell'art. 1, comma, 649 della legge n. 190 del 2014 avrebbe un'incidenza sul suo equilibrio economico complessivo tale da mettere a rischio la sua operatività nelle more della definizione del presente giudizio;

CONSIDERATO che sussistono comunque i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, respinge l'istanza cautelare presentata ai sensi dell'art. 58 c.p.a.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015